Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 1° luglio 1935 - Anno XIII — Numero 151

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 1° LUGLIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 131ª estrazione del 21 giugno 1935-XIII.
(2571)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 152ª estrazione del 15 giugno 1935-XIII.
(2572)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1060**.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita colla legge 11 marzo 1926, n. 385, è composta nel modo seguente:

a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di corpo d'armata o di divisione o di brigata);

b) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1061**.

Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre calamità pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato od alla concessione di sussidi ad enti locali ed a privati in dipendenza di danni prodotti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nel primo semestre del 1935 e da altre pubbliche calamità verificatesi anteriormente.

La suindicata spesa sarà iscritta con decreto del Ministro per le finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1934-35.

Art. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al precedente articolo nelle provincie dell'Italia Meridionale ed Insulare sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1062**.

Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la concessione al comune di Enna di un contributo da parte dello Stato di L. 500.000 per il completamento delle opere di provvista idrica e di fognatura della città.

Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, verranno stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-36.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il contenimento delle acque del bacino del Pergusa, in provincia di Enna, quali opere idrauliche di seconda categoria.

Alla relativa spesa di L. 500.000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sui fondi autorizzati con i Regi decreti-legge 28 settembre 1934, n. 1571, e 17 dicembre 1934, n. 2022.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1063.
Costruzione di un ponte sul Tevere nella città di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la costruzione di un ponte sul Tevere nella città di Roma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della predetta somma di lire 12.000.000 ripartita nei due esercizi 1935-36 e 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 1064.
Estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali.

VITTORIE EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206;
Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1173;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1930, n. 37;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare, in Libia, temporaneamente, la fusione delle Società commerciali coloniali, nell'interesse dell'economia locale, in analogia a quanto è stato praticato nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di fusione delle Società commerciali coloniali, regolarmente costituite in Libia alla data del presente decreto, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 2.

L'efficacia del precedente articolo cesserà col 30 giugno 1936 e non si estende alle suddette tasse accertate, ma non ancora pagate, fino alla data del presente decreto che andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL —
ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1065.
Ammissione alla verificazione di alcuni misuratori di volume a funzionamento automatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª;
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Vista la domanda in data 25 ottobre 1934-XII della Società dei Contatori volumetrici di Parigi, con la quale si chiede che siano ammessi alla verificazione ed alla legalizzazione speciali misuratori automatici di volume per cereali;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, col quale venne soppressa la Commissione superiore metrica;
Ritenuto che tali strumenti sono destinati ad uso di commercio e devono quindi essere sottoposti alle prescrizioni della legge metrica predetta, e che per la loro costruzione ed

il loro modo di funzionare, possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi alla verificazione prima e periodica, misuratori di volume fissi, per cereali, a funzionamento automatico e continuato con *capacità costante,* indicata in unità del sistema metrico decimale e che hanno queste caratteristiche:

A) Giogo composto a braccia disuguali, che sostiene da un lato un peso di tara e dall'altro una benna di capacità costante, destinata a contenere i cereali dei quali si misura il volume, munita di congegno per l'apertura e la chiusura automatica del fondo; al disopra della benna, ad essa invariabilmente fissata, è una tramoggia, detta compensatrice, fornita di saracinesca di chiusura automatica collegata con quella della benna;

B) Tramoggia di carico, fissata all'incastellatura dello strumento, al disopra della tramoggia compensatrice, con saracinesca di chiusura automatica;

C) Contatore totalizzatore e parziale del numero delle misurazioni eseguite, comandato dall'abbassamento della benna misuratrice.

Art. 2.

Il limite massimo di esattezza dei misuratori automatici di volume di questo tipo, provati a strumento funzionante con tutti i loro organi automatici, è stabilito, per ciascun volume misurato, in $\frac{1}{200}$ tanto in più quanto in meno. Ciò, sia nella verificazione prima, che nella verificazione periodica.

Art. 3.

I diritti di verificazione prima, da pagare per ciascuno di tali strumenti automatici, analogamente a quanto è stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, per i misuratori di liquidi, sono i seguenti:

Per	ogni	strumento	della	capacità	di	400	litri	L. 100
»	»	»	»	»	»	200	»	» 90
»	»	»	»	»	»	100	»	» 80
»	»	»	»	»	»	50	»	» 75
»	»	»	»	»	»	20	»	» 60

Art. 4.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, saranno date le norme per la verificazione e legalizzazione degli strumenti contemplati nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1935-XIII, n. **1066.**

Modificazioni al regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414, che approva il regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 822, che apporta modificazioni al detto testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 (primo comma). — Alle parole: « per l'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « per le corporazioni ».

Art. 11 (ultimo comma). — Alle parole: « dell'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « delle corporazioni ».

Art. 32. — È sostituito dal seguente: « Sono organi dell'Ente:

a) il presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci ».

Dopo l'art. 32, aggiungere:

« Presidente del Consiglio di amministrazione ».

« Art. 32-*bis*. — Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la Società agli effetti legali ed ha la firma sociale.

Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la diretta responsabilità dell'andamento della Società, e risponde dei propri atti verso il Consiglio di amministrazione ».

Art. 33. — È soppressa la lettera *h*).

La lettera *q*) è sostituita dalla seguente: « deliberare sugli impegni finanziari non relativi a contratti di fornitura di merci ».

Art. 34 e art. 35. — Sono soppressi.

Art. 36. — Alle parole: « due volte al mese » sostituire: « una volta al mese ».

Art. 39. — Nel primo comma, alla frase: « al presidente L. 12.000; al vice presidente L. 8000; ai consiglieri L. 6000 » è sostituita la seguente: « al presidente L. 30.000, ai consiglieri L. 6000 al lordo delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 ».

Art. 41. — Aggiungere il seguente comma:

« 6° Esaminare i contratti stipulati ed eventualmente riferirne al Consiglio di amministrazione ».

Art. 42. — Sono soppresse le parole: « e del comitato esecutivo ».

Dopo l'art. 44, alle parole: « Direttore generale » sostituire le seguenti:

« Attribuzioni del presidente del Consiglio di amministrazione ».

Art. 45. — È soppresso.

Art. 46. — È sostituito dal seguente:

« Dal presidente del Consiglio di amministrazione dipendono direttamente tutti i direttori delle filiali e delle agenzie, e gli impiegati ed agenti della Società ».

Art. 47. — Nel primo alinea alle parole: « del direttore generale » sono sostituite le seguenti: « del presidente del Consiglio di amministrazione ».

La lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) scegliere le ditte fornitrici, stipulare i contratti di fornitura di merci e deliberare i relativi impegni finanziari ».

La lettera *b*) è soppressa.

Nella lettera *d*) sono soppresse le parole: « delle quali non sia stata espressamente affidata ad altri l'esecuzione ».

La lettera *f*) è sostituita dalla seguente: « *f*) riferire al Consiglio di amministrazione sui fatti di maggiore importanza riflettenti l'Azienda ».

La lettera *h*) è soppressa.

Art. 48. — È soppresso.

Art. 49. — È sostituito dal seguente:

« Nell'assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione ne assume le funzioni e la firma il consigliere da esso delegato ».

Dopo l'art. 49 è aggiunto il seguente art. 49-*bis*:

« I consiglieri sovraintendono ai singoli servizi e branche dell'Ente, secondo la ripartizione che ne verrà fatta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Esprimono, collegialmente, come organo consultivo, tutti i pareri che il presidente ritenesse opportuno richiedere loro sulle questioni amministrative tecnico-commerciali relative all'amministrazione dell'Ente ».

Il presidente decreto ha vigore dal 9 giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 165. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 giugno 1935-XIII.
Nomina dell'on. ing. Giuseppe Caffarelli a membro del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale l'on. senatore ing. Gioacchino Russo è stato nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza della categoria degli ingegneri;

Ritenuto che l'on. senatore ing. Russo ha presentato le proprie dimissioni dalla carica suindicata;

Vista la designazione dell'Associazione sindacale competente in conformità dell'art. 3 del suindicato decreto del Capo del Governo 23 giugno 1934, per la nomina dell'on. ing. Giuseppe Caffarelli a rappresentante della categoria degli ingegneri in sostituzione dell'on. senatore ing. Gioacchino Russo;

Decreta:

L'on. ing. Giuseppe Caffarelli è nominato membro del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza della categoria degli ingegneri in sostituzione dell'on. senatore ing. Gioacchino Russo.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2464)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 giugno 1935-XIII.
Nomina del prof. Oddone Fantini a membro del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale l'on. avv. Gabriele Canelli è stato nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza delle Casse rurali;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1935-XIII, con il quale l'on. avv. Gabriele Canelli è stato nominato Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale;

Vista la designazione dell'Associazione sindacale competente per la nomina del prof. Oddone Fantini a membro della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza delle Casse rurali in sostituzione dell'on. avv. Gabriele Canelli;

Decreta:

Il prof. Oddone Fantini è nominato membro del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza delle Casse rurali, in sostituzione dell'on. avv. Gabriele Canelli.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII.

Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le Finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svezia che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate ed il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Sono considerate di origine svedese anche le merci che abbiano subito in Svezia considerevoli lavorazioni.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Svezia, il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Svezia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdurre successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Svezia il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII sono tenuti a presentare, non oltre il 31 luglio 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali

che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Svezia dal 1° luglio 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza svedese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza svedese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Svezia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Svezia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svezia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dall'Ungheria è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso medio dei cambi della Borsa di Milano del giorno della scadenza. I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dall'Ungheria, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui al l'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dall'Ungheria, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 3 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita.

Tale comunicazione, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito módulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 5.

Per le merci esportate in Ungheria, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza ungherese destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 7.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza ungherese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Ungheria.

Art. 8.

L'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti è estesa anche al territorio della zona franca di Zara. È invece sospesa per le merci destinate al consumo nella zona franca del Carnaro fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dall'Ungheria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Ungheria importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII e sostituirà a tutti gli effetti il precedente decreto Ministeriale 25 luglio 1932 recante disposizioni per i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(2560)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII.

Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dalla Grecia è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Grecia, e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Grecia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Grecia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'articolo 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Grecia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare, non oltre il 31 luglio 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Grecia, dal 1° luglio 1935-XIII l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza greca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza greca importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Grecia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Grecia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Grecia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Dal 1° luglio 1935-XIII sono abrogate le disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 marzo 1935-XIII recante disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

(2561)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1935-XIII.
Determinazione dei saggi di interesse per i Buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° luglio 1935-XIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Determina:

Art. 1.

Per i Buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° luglio 1935-XIII, i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONI DA L. 100

Saggi d'interesse				per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 100 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 103,50		
	» » e 2 mesi	» 104.10		
	» » 4 »	» 104,70		
	» » 6 »	» 105,30		
	» » 8 »	» 105,90		
	» » 10 »	» 106,50		
3,75 %	» 2 anni.....	» 107,65	più L. 0,65	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 112,50	» » 0,75	» »
	» 4 »	» 117 —	» » 0,80	» »
4,25 %	» 5 »	» 123,15	» » 0,85	» »
	» 6 »	» 128,35	» » 0,90	» »
	» 7 »	» 133,80	» » 0,95	» »
	» 8 »	» 139,50	» » 1 —	» »
	» 9 »	» 145,45	» » 1,05	» »
	» 10 »	» 151,60	» » 1,05	» »
	» 11 »	» 158,05	» » 1,10	» »
	» 12 »	» 164,80	» » 1,15	» »
	» 13 »	» 171,80	» » 1,20	» »
	» 14 »	» 179,10	» » 1,25	» »
4,50 %	» 15 »	» 193,50	» » 1,45	» »
	» 16 »	» 202,25	» » 1,50	» »
	» 17 »	» 211,35	» » 1,60	» »
	» 18 »	» 220,85	» » 1,65	» »
	» 19 »	» 230,80	» » 1,75	» »
	» 20 »	» 241,15	» » 1,80	» » fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 500

Saggi d'interesse				per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 500 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 517,50		
	» » e 2 mesi	» 520,50		
	» » 4 »	» 523,50		
	» » 6 »	» 526,50		
	» » 8 »	» 529,50		
	» » 10 »	» 532,50		
3,75 %	» 2 anni.....	» 538,25	più L. 3,25	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 562,50	» » 3,75	» »
	» 4 »	» 585 —	» » 4,00	» »
4,25 %	» 5 »	» 615,75	» » 4,25	» »
	» 6 »	» 641,75	» » 4,50	» »
	» 7 »	» 669 —	» » 4,75	» »
	» 8 »	» 697,50	» » 5,00	» »
	» 9 »	» 727,25	» » 5,25	» »
	» 10 »	» 758 —	» » 5,25	» »
	» 11 »	» 790,25	» » 5,50	» »
	» 12 »	» 824 —	» » 5,75	» »
	» 13 »	» 859 —	» » 6 —	» »
	» 14 »	» 895,50	» » 6,25	» »
4,50 %	» 15 »	» 967,50	» » 7,25	» »
	» 16 »	» 1.011,25	» » 7,50	» »
	» 17 »	» 1.056,75	» » 8,00	» »
	» 18 »	» 1.104,25	» » 8,25	» »
	» 19 »	» 1.154 —	» » 8 75	» »
	» 20 »	» 1.205,75	» » 9 —	» » fino al compimento del 20° anno

Buoni da L. 1000

Saggi d'interesse	Periodo	Importo	più L. per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 1.000 —	
	Dopo un anno	» 1.035 —	
3,50 %	» » e 2 mesi	» 1.041 —	
	» » 4 »	» 1.047 —	
	» » 6 »	» 1.053 —	
	» » 8 »	» 1.059 —	
	» » 10 »	» 1.065 —	
3,75 %	» 2 anni.....	» 1.076,50	più L. 6,50
4 — %	» 3 »	» 1.125 —	» » 7,50
	» 4 »	» 1.170 —	» » 8 —
4,25 %	» 5 »	» 1.231,50	» » 8,50
	» 6 »	» 1.283,50	» » 9 —
	» 7 »	» 1.338 —	» » 9,50
	» 8 »	» 1.395 —	» » 10 —
	» 9 »	» 1.454,50	» » 10,50
	» 10 »	» 1.516 —	» » 10,50
	» 11 »	» 1.580,50	» » 11 —
	» 12 »	» 1.648 —	» » 11,50
	» 13 »	» 1.718 —	» » 12 —
	» 14 »	» 1.791 —	» » 12,50
4,50 %	» 15 »	» 1.935 —	» » 14,50
	» 16 »	» 2.022,50	» » 15 —
	» 17 »	» 2.113,50	» » 16 —
	» 18 »	» 2.208,50	» » 16,50
	» 19 »	» 2.308 —	» » 17,50
	» 20 »	» 2.411,50	» » 18 — » » fino al compimento del 30° anno

Buoni da L. 5000

Saggi d'interesse	Periodo	Importo	più L. per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 5.000 —	
	Dopo un anno	» 5.175 —	
3,50 %	» » e 2 mesi	» 5.250 —	
	» » 4 »	» 5.235 —	
	» » 6 »	» 5.265 —	
	» » 8 »	» 5.295 —	
	» » 10 »	» 5.325 —	
3,75 %	» 2 anni.....	» 5.382,50	più L. 32,50
4 — %	» 3 »	» 5.625 —	» » 37,50
	» 4 »	» 5.850 —	» » 40 —
4,25 %	» 5 »	» 6.157,50	» » 42,50
	» 6 »	» 6.417,50	» » 45 —
	» 7 »	» 6.690 —	» » 47,50
	» 8 »	» 6.975 —	» » 50 —
	» 9 »	» 7.272,50	» » 52,50
	» 10 »	» 7.580 —	» » 52,50
	» 11 »	» 7.902,50	» » 55 —
	» 12 »	» 8.240 —	» » 57,50
	» 13 »	» 8.590 —	» » 60 —
	» 14 »	» 8.955 —	» » 62,50
4,50 %	» 15 »	» 9.675 —	» » 72,50
	» 16 »	» 10.112,50	» » 75 —
	» 17 »	» 10.567,50	» » 80 —
	» 18 »	» 11.042,50	» » 82,50
	» 19 »	» 11.540 —	» » 87,50
	» 20 »	» 12.057,50	» » 90 — » » fino al compimento del 30° anno

Buoni da L. 50.000

Saggi d'interesse	Periodo	Importo	più L. per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 50.000	
	Dopo un anno	» 51.750	
3,50 %	» » e 2 mesi	» 52.050	
	» » 4 »	» 52.350	
	» » 6 »	» 52.650	
	» » 8 »	» 52.950	
	» » 10 »	» 53.250	
3,75 %	Dopo 2 anni.....	L. 53.825	più L. 325
4 — %	» 3 »	» 56.250	» » 375
	» 4 »	» 58.500	» » 400
4,25 %	» 5 »	» 61.575	» » 425
	» 6 »	» 64.175	» » 450
	» 7 »	» 66.900	» » 475
	» 8 »	» 69.750	» » 500
	» 9 »	» 72.725	» » 525
	» 10 »	» 75.800	» » 525
	» 11 »	» 79.025	» » 550
	» 12 »	» 82.400	» » 575
	» 13 »	» 85.900	» » 600
	» 14 »	» 89.550	» » 625
4,50 %	» 15 »	» 96.750	» » 725
	» 16 »	» 101.125	» » 750
	» 17 »	» 105.675	» » 800
	» 18 »	» 110.425	» » 825
	» 19 »	» 115.400	» » 875
	» 20 »	» 120.575	» » 900 » » fino al compimento del 30° anno

Buoni da L. 100.000

Saggi d'interesse	Periodo	Importo	più L. per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 100.000	
	Dopo un anno	» 103.500	
3,50 %	» » e 2 mesi	» 104.100	
	» » 4 »	» 104.700	
	» » 6 »	» 105.300	
	» » 8 »	» 105.900	
	» » 10 »	» 106.500	
3,75 %	» 2 anni.....	» 107.650	più L. 650
4 — %	» 3 »	» 112.500	» » 750
	» 4 »	» 117.000	» » 800
4,25 %	» 5 »	» 123.150	» » 850
	» 6 »	» 128.350	» » 900
	» 7 »	» 133.800	» » 950
	» 8 »	» 139.500	» » 1.000
	» 9 »	» 145.450	» » 1.050
	» 10 »	» 151.600	» » 1.050
	» 11 »	» 158.050	» » 1.100
	» 12 »	» 164.800	» » 1.150
	» 13 »	» 171 800	» » 1.200
	» 14 »	» 179.100	» » 1.250
4,50 %	» 15 »	» 193.500	» » 1.450
	» 16 »	» 202.250	» » 1.500
	» 17 »	» 211.350	» » 1.600
	» 18 »	» 220.850	» » 1.650
	» 19 »	» 230.800	» » 1.750
	» 20 »	» 241.150	» » 1.800 » » fino al compimento del 30° anno

Art. 2.

Nulla è innovato per i Buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 30 giugno 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1935-XIII.
Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro ad assumere il seguito degli affari della Banca e cambio di Vicenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Banca nazionale del lavoro » con sede in Roma, è autorizzata ad assumere il seguito degli affari della Società anonima « Banca e cambio di Vicenza » ed a insediarsi con proprie dipendenze nelle piazze di Vicenza, Arzignano e Schio, sostituendosi alla sede di Vicenza, ed alle filiali di Arzignano e Schio della Banca e cambio di Vicenza.

La filiale di quest'ultima Banca, in Lonigo, verrà chiusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1935-XIII.
Varianti al decreto Ministeriale 27 dicembre 1929, concernente le tabelle delle residenze diplomatiche e consolari disagiate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 861;
Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1929, concernente le tabelle delle residenze diplomatiche e consolari disagiate;
Ritenuto che per le condizioni di clima e di vita la residenza di Dakar è da considerare dal 1° gennaio 1929 anzichè dal 1° gennaio 1930 fra quelle che danno diritto, agli effetti del computo degli anni per la pensione di riposo, ad un aumento di sei dodicesimi nel periodo di servizio in esse prestato;

Determina:

La residenza di Dakar sarà considerata fra quelle che agli effetti del computo degli anni per la pensione di riposo danno diritto ad un aumento di sei dodicesimi del servizio in esse prestato a decorrere dal 1° gennaio 1929 anzichè dal 1° gennaio 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(2474)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4060-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Ernesto fu Adolfo, nato a Samaria il 16 agosto 1867 e residente a Trieste, via S. Giusto n. 9, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Polsak di Giovanni, nata il 25 agosto 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13058)

N. 11419-4061-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Stanislao fu Francesco, nato a Trieste il 18 luglio 1906 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer n. 20, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13059)

N. 11419-4054-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Antonio fu Francesco, nato a Rifembergo il 24 dicembre 1864 e residente a Trieste, via Industria n. 16, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Vidmer di Andrea, nata il 14 ottobre 1862, moglie;
2. Ida di Antonio, nata il 19 ottobre 1893, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13052)

N. 11419-4055-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Kodrich vedova Giustina fu Luca nata Simnovich, nata a Trieste il 16 luglio 1852 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 66, sono restituiti nella forma italiana di « Codri » e « Simoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ines fu Carlo, nata l'8 aprile 1890, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13053)

N. 11419-4052-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Codrig Anna fu Antonio, nata a Trieste il 18 aprile 1859 e residente a Trieste, via Coroneo n. 1, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13050)

N. 11419-4053-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Codrig Pietro di Carlo, nato a Trieste il 6 giugno 1903 e residente a Trieste, via M. Luzzatto n. 19, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia Rusconi di Giov. Batt., nata il 5 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13051)

N. 11419-9439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Bubnich fu Francesco, nata a Poliano di Castelnuovo d'Istria il 4 luglio 1887, e residente a Trieste, via Piccolomini n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Bubnich è ridotto in « Bubini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12810)

N. 11419-11061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Celigoi fu Giovanni, nata a Trieste l'11 maggio 1892 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 37, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Celigoi è ridotto in « Celli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12811)

N. 11419-10605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda della sig.ra Maria Bisiach fu Giovanni in Marzoli, nata a Trieste l'8 dicembre 1896 e residente a Trieste, via Parini n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Bisiach in Marzolini è ridotto in « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12808)

N. 11419-8930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Boziz di Francesco, nato a Trieste il 7 gennaio 1904, e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Boziz è ridotto in « Bossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Maria Rizzotti in Boziz fu Giuseppe, nata il 14 aprile 1904, moglie;
2. Graziella di Francesco, nata il 21 marzo 1933, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12809)

N. 11419-9434.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Nicolina Bernecich fu Giuseppe, nata a Muggia il 23 marzo 1907 e residente a Trieste, via Concordia n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Nicolina Bernecich è ridotto in « Bernelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12806)

N. 11419-10503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Vladka Bevcar di Gasparo, nata a Trieste, l'11 ottobre 1910 e residente a Trieste, via Coroneo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residente della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Vladka Bevcar è ridotto in « Beucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12807)

N. 11419-8932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Abracht fu Antonio, nato a Trieste il 4 luglio 1901, e residente a Trieste, via Stuparich n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Alberti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Abracht è ridotto in « Alberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Wally Bologna in Abracht di Pietro, nata il 2 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12804)

N. 11419-9440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bernecich fu Giuseppe, nato a Muggia il 30 settembre 1901, e residente a Trieste, via Concordia n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana o precisamente in « Bernelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bernecich è ridotto in « Bernelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella di Antonio, nata il 7 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145.

Media dei cambi e dei titoli

del 27 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,08
Inghilterra (Sterlina)	59,72
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,08
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,67
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3,08
Rendita 3,50 % (1906)	74,40
Id. 3,50 % (1902)	72,75
Id. 3 % lordo	56,125
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85 —
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,75
Id. Id 5 % Id. 1941	98,75
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	89,60
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	89,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 2/1935 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 ottobre 1933	Tümmler Robert a Doheln/Sa. (Germania).	Maniglia per mobili (modello).	11881
10 » »	Lo stesso.	Bocchetta da chiavi per mobili (modello).	11882
10 » »	Lo stesso.	Pendente per mobili (modello).	11883
10 » »	Lo stesso.	Portaombrelli (modello).	11884
10 » »	Lo stesso.	Maniglia per sportello da automobile (modello).	11885
10 » »	Lo stesso.	Maniglia per mobili (modello).	11886
10 » »	Lo stesso.	Maniglia per mobili (modello).	11887
10 » »	Lo stesso.	Maniglia per mobili (modello).	11888
10 » »	Lo stesso.	Maniglia per porta (modello).	11889
21 dicembre »	Ditta Sassi Francesco & Figli, a Milano.	Maniglia per porte (modello).	11890
6 febbraio 1934	De Giovanni Renzo, a Torino.	Giro ascellare per giubbetto da scherma (disegno).	11891
12 » »	Gattino Edgardo, a Torino.	Visiera da collocare sull'arco orbitale della fronte (modello).	11892
12 » »	S. A. Biscotti Delta M. A. Gatti, a Torino.	Pasticcino croccante avvolto in cellofane (modello).	11893
19 gennaio »	D'Agostino Girolamo, a Napoli.	Caffettiera di latta alla napoletana (modello).	11894
21 febbraio »	Soc. An. Industria Serica Taroni, a Como.	Tessuto a rigatura e increspatura (disegno).	11895
21 » »	La stessa.	Tessuto a screpolatura (disegno).	11896
21 » »	La stessa.	Tessuto a tela di sacco con arricciatura a viticcio (disegno).	11897
21 » »	La stessa.	Tessuto con disegno a traliccio o a treccia (disegno).	11898
21 » »	La stessa.	Tessuto con arricciature allungate e barratura (disegno).	11899
21 » »	La stessa.	Tessuto a scorza d'albero (disegno).	11900
21 » »	La stessa.	Tessuto a rettangolini disposti ad L (disegno).	11901
21 » »	La stessa.	Tessuto con arricciatura a traliccio diagonale (disegno).	11902
21 » »	La stessa.	Tessuto in velo con rigatura in rilievo (disegno).	11903
21 » »	La stessa.	Tessuto a doppia faccia ad imitazione pelle di daino (disegno).	11904
21 » »	La stessa.	Tessuto con sottile piegatura ondulata in rilievo nel senso del tessimento su fondo unito (disegno).	11905
21 » »	La stessa.	Tessuto in crespo con disegno a striscie disegnate in barratura e con cuspidi (disegno).	11906

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 febbraio 1934	S. A. Industria Serica Taroni, a Como	Tessuto con fili disuguali a forte torsione, distribuiti irregolarmente (disegno).	11907
9 aprile »	Fiat, Società Anonima, a Torino.	Leva per il comando della direzione di autoveicolo (modello).	11908
9 » »	La stessa.	Leva a mano per il comando del freno di autoveicolo (modello).	11909
9 » »	La stessa.	Leva per il comando del distacco della frizione di autoveicolo (modello).	11910
9 » »	La stessa.	Anello spingidisco per la frizione di autoveicolo (modello).	11911
9 » »	La stessa.	Disco condotto per la frizione di autoveicolo (modello).	11912
9 » »	La stessa.	Molla per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11913
9 » »	La stessa.	Guernitura per coperchio di scatola di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11914
9 » »	La stessa.	Manicotto scorrevole per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11915
9 » »	La stessa.	Asta per il comando delle velocità di autoveicolo (modello).	11916
9 » »	La stessa.	Guernitura per il coperchio posteriore del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11917
9 » »	La stessa.	Molla per bloccaggio dei naselli del comando del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11918
9 » »	La stessa.	Cono per il sincronizzatore del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11919
9 » »	La stessa.	Corpo del sincronizzatore del cambio di velocità di un autoveicolo (modello).	11920
9 » »	La stessa.	Guernitura per il coperchio della scatola del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11921
10 » »	La stessa.	Sopporto per il comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	11922
10 » »	La stessa.	Alberino con pignone per il comando del tachimetro di autoveicolo (modello)	11923
10 » »	La stessa.	Forcella per il comando di velocità di autoveicolo (modello).	11924
10 » »	La stessa.	Molla per il sincronizzatore del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11925
10 » »	La stessa.	Ingranaggio di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11926
10 » »	La stessa.	Forcella per comando di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11927
10 » »	La stessa.	Ingranaggio doppio per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11928
10 » »	La stessa.	Asta per comando di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11929
10 » »	La stessa.	Coperchio anteriore per scatola di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11930
10 » »	La stessa.	Coperchio anteriore per scatola di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11931
10 » »	La stessa.	Albero secondario per cambio velocità di autoveicolo (modello).	11932
10 » »	La stessa.	Albero per presa diretta per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11933

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 aprile 1934	Fiat, Società Anonima, a Torino.	Albero primario per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11934
10 » »	La stessa.	Coperchio per scatola del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11935
10 » »	La stessa.	Sopporto per l'asta di comando del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11936
10 » »	La stessa.	Asta per il comando della retromarcia di un autoveicolo (modello).	11937
10 » »	La stessa.	Ingranaggio intermedio per retromarcia di autoveicolo (modello).	11938
10 » »	La stessa.	Ingranaggio per riduzione silenziosa di un cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11939
7 novembre »	Opera Nazionale Balilla, a Roma.	Distintivo dell'Opera Nazionale Balilla (modello).	11940
10 aprile »	Fiat, Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	11941
10 » »	La stessa.	Disco paraolio per cuscinetto di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11942
10 » »	La stessa.	Boccola per il bloccaggio del comando di velocità di un autoveicolo (modello).	11943
10 » »	La stessa.	Anello per corpo sincronizzatore di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11944
10 » »	La stessa.	Anello posteriore per corpo sincronizzatore di cambio di velocità di autoveicolo (mdello).	11945
10 » »	La stessa.	Boccola per ingranaggio del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11946
10 » »	La stessa.	Asse per retromarcia di autoveicolo (modello).	11947
10 » »	La stessa.	Cuscinetto per albero del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11948
10 » »	La stessa.	Boccola per ingranaggio della retromarcia di autoveicolo (modello).	11949
10 » »	La stessa.	Leva per il comando del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11950
10 » »	La stessa.	Coperchio per scatola di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	11951
10 » »	La stessa.	Scatola per ponte posteriore di autoveicolo (modello).	11952
10 » »	La stessa.	Scatola per cambio di velocità di autoveicolo. (modello).	11953
10 » »	Scacchi Giuseppe, a Solbiate Comasco (Como)	Tessuto ad armatura in seta naturale (disegno).	11954
12 » »	Ditta Augusto Breda, a Torino.	Albero a gomiti per motori a nafta 6 cilindri (modello).	11955
12 » »	La stessa.	Biella per motore a nafta (modello).	11956
9 marzo »	Fabbrica Cioccolato e Cacao « Ivlas » di Angelo & Enrico Salvi, a Milano.	Tavoletta di cioccolato al biscotto Wafer (modello)	11957
9 » »	La stessa.	Tavoletta di cioccolato al biscotto Wafer (modello).	11958
9 » »	Industria Serica Taroni, a Como.	Tessuto con disegno a stelline ricamate (disegno).	11959
9 » »	Zermann Florindo e Sanzani Agide, a Milano.	Distributore di uno o più fogli di carta per involgere derrate alimentari (modello).	11960
12 » »	Salsiccioni Alberto, a Livorno.	Lumino da notte a prisma retto ottagonale (modello).	11961

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 marzo 1934	Salsiccioni Alberto, a Milano.	Lumino da notte a prisma retto (modello).	11962
14 » »	Villa Giuseppe, a Milano.	Vasetto in forma di anfora con rametto d'ulivo (modello).	11963
14 » »	Ditta Luigi Locati, a Milano.	Borsetta per signora di forma circolare (modello).	11964
14 » »	La stessa.	Borsetta per signora di forma trapezoidale con cinturino munito di bottone automatico di chiusura (modello).	11965
16 » »	Zingg & Co., a Berna.	Imballaggio scatolare con coperchio a fondo trasparente e con medaglia o moneta di cioccolatta posta al disotto di questo, per serie di formaggetti triangolari riuniti insieme in un disco (modello).	11966
17 » »	De Lazzari Fortunato, a Milano.	Macchina spremi-frutta specialmente per la preparazione di spremute dall'arancia, dal limone, dall'uva e simili (modello).	11967
17 » »	S. A. La Fibra Vulcanizzata, a Milano.	Cartellino per valigie e colli in genere (modello)	11968
24 » »	Hisco Soc. An., a Milano.	Mutanda per signora in tessuto a maglia nei cui bordi superiori ed inferiori è immagliato un filato di gomma (disegno).	11969
26 » »	Dunlop Rubber Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Suola di copertone per pneumatici di ruote di veicoli (disegno). (*Rivendicazione di priorità dal 12 ottobre 1933*).	11970
26 » »	La stessa.	Suola di copertone per pneumatici di ruote di veicoli (disegno). (*Rivendicazione di priorità dal 13 dicembre 1933*).	11971
27 » »	Moneta Nicola, a Milano.	Cartolina a doppia piegatura con linguetta di chiusura (modello).	11972
28 » »	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11973
30 » »	Donati Aldo, a Milano.	Bigliardino (modello).	11974
5 aprile »	Rava Eugenio, a Cantù (Como).	Chiosco orinatoio (modello).	11975
5 » »	Lo stesso.	Chiosco orinatoio (modello).	11976
5 » »	Scaltrini Attilio, a Paderno Dugnano (Milano).	Mobile custodia di macchina per cucire (modello).	11977
5 » »	Lo stesso.	Mobile custodia di macchina per cucire (modello).	11978
5 » »	Lo stesso.	Mobile custodia di macchina per cucire (modello).	11979
6 » »	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Chiusura automatica a slitta per indumenti protettivi a tenuta di fluidi (modello).	11980
7 » »	Mora Piero, a Milano.	Flacone con coperchio prismatico a vite (modello).	11981
7 » »	Lo stesso.	Flaconcino con turacciolo a testa ottagonale (modello).	11982
7 » »	Lo stesso.	Scatola cilindrica a coperchio ottagonale (modello).	11983
7 » »	Lo stesso.	Scatola da cipria (modello).	11984
7 » »	Erba & Tassinari, a Milano.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello).	11985
7 » »	Gli stessi.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello).	11986
7 » »	Gli stessi.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello).	11987
7 » »	Gli stessi.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello).	11988
7 » »	Gli stessi.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello).	11989
7 » »	Gli stessi.	Impugnatura per bastoni e ombrelli (modello)	11990

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
7 aprile 1934	S.I.T.I. Soc. Industrie Telefoniche Italiane Anonima, a Milano.	Centralino telefonico a tastiera (modello).	11991
9 » »	Biffi Gianni, a Omegna (Novara).	Tenaglia per eseguire legature attorcigliate di filo metallico (modello).	11992
9 » »	Leonesi Ubaldo, a Bologna.	Rubinetto per benzina, olio, acqua specialmente per aviazione (modello).	11993
12 » »	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11994
12 » »	Fellegara Pietro, a Milano.	Termometro a liquido a colonna circolare (modello).	11995
12 » »	Leonessi Ubaldo, a Bologna.	Rubinetto per benzina, olio, acqua specialmente per aviazione (modello).	11996
13 » »	Comba Camillo, a Milano.	Manico universale per stoviglie (modello).	11997
14 » »	Fabbrica Cioccolato « Ivlas », di Angelo & Enrico Salvi, a Milano.	Cioccolatino al biscotto Wafer (modello).	11998
17 » »	Pelizzoni Ernesto, a Milano.	Tendina a catenelle (modello).	11999
17 » »	Soc. An. « Dinos », a Milano.	Custodia per apparecchio per facilitare la chiamata di un certo numero di comunicazioni telefoniche usuali (modello).	12000
17 » »	Pessi Edoardo, a Padova.	Tampone di carta assorbente a doppia cuna (modello).	12001
19 » »	The Baeder's Perfumery Co. Ltd., a Ujpest (Ungheria).	Flacone piatto con spalla a ghembo e collo tappato ad un'estremità di questa (modello).	12002
19 » »	Pennacchio Giovanni, a Milano.	Fermaglio elastico per agevolare la discesa, e gli esercizi derivanti da essa, negli usi degli sci (modello).	12003
20 » »	Gösser Ernst., a Iserlohn (Germania).	Maniglia per sportelli, porte e simili (modello).	12004
20 » »	Leonesi Ubaldo, a Bologna.	Vaschetta per bulbo di aero-termometri (per aviazione) (modello).	12005
23 » »	Soc. An. Matita Nazionale Pennino Nazionale Presbitero, a Milano.	Matita (modello).	12006
23 » »	Prandoni Rosa, a Milano.	Manometro per il controllo delle presse ad alta e bassa pressione per qualsiasi industria, con ritorno a scatto della lancetta del massimo (modello).	12007
25 » »	Germani Marcello, a Milano.	Calza da donna e da uomo con inserrimento automatico di un anello elastico di para nel bordo (modello).	12008
28 » »	Fratelli Lozza, a Calalzo Cadore (Belluno).	Occhiali a schermi laterali (modello).	12009
28 » »	Zibetti Ottorino, a Milano.	Fascio littorio luminoso (modello).	12010
28 » »	Zermann Florindo e Sanzani Adige, a Milano.	Distributore di uno o più fogli di carta per involgere derrate alimentari (modello).	12011
30 » »	Moneta Emilio, a Milano.	Ventaglio quadrifoglio con manico, in materia plastica e in altre materie, in colori assortiti (modello).	12012
9 maggio »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Calza con polsino avente dodici fili di gomma a sezione rotonda (modello).	12013
11 » »	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Scatola di carta da lettere (modello).	12014
11 » »	Le stesse.	Scatola di carta da lettere e relative buste mostrante l'interno di queste (modello).	12015

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 maggio 1934	S. A. Fonderia Industriale Pordenonese, a Pordenone (Udine).	Pompa per liquidi (modello).	12016
12 » »	Bassignana Giulio, a Milano.	Porta-abito (modello).	12017
12 » »	Lo stesso.	Porta-abito (modello).	12018
12 » »	Lo stesso.	Porta-abito (modello).	12019
12 » »	Ditta Edison Bell S. A. I., a Milano.	Mobile per apparecchio radio-ricevente avente l'aspetto esterno di uno scaffale occupato da volumi (modello).	12020
12 » »	Pozzoli Filippo, a Erba (Como).	Stufa a carbone o a legno (modello).	12021
15 » »	Tonelli Angelo, a Rebbio (Como).	Vaso di terracotta tronco-conico modellato a spirale con bordi sporgenti e decorati (modello).	12022
16 » »	Gösser Ernst, a Iserlohn (Germania).	Maniglia per sportelli, porte e analoghi usi (modello).	12023
16 » »	S. A. Officine Standard, a Paderno Dugnano (Milano).	Recipiente termico con cavalletto di sostegno che ne permette il rovesciamento (modello).	12024
16 » »	Linussio Jacopo, a Tolmezzo (Udine).	Puntale d'attacco della scarpa, per sci (modello).	12025
17 » »	Castelli Luigi, a Milano.	Calamaio a contenuto irrovesciabile con due serbatoi distinti (modello).	12026
18 » »	Friedr. Schürmann G. m. b. H., a Rd.-Lennep (Germania).	Suola di gomma per calzature (modello).	12027
18 » »	Ditta Alberti Camillo, a S. Vittore Olona (Milano).	Piastrella specialmente per pavimentazione formata per tre quarti in un colore e per un quarto in altro colore (modello).	12028
19 » »	Columbia R. & C. MFG. Co., a Milano.	Diaframma di chiusura ermetica delle scatole per nastri dattilografici (modello).	12029
23 » »	Zoja Arpaldo, a Milano.	Dispositivo pubblicitario ad accensione intermittente applicabile in porte di negozi e simili (modello).	12030
25 » »	Bregonzio Giuseppe, a Milano.	Cerniera a freno con due perni conici indipendenti dall'esterno verso l'interno (modello).	12031
26 » »	Industria Serica Taroni, a Como.	Disegno di tessuto a nastrini lucenti fortemente ondulati (disegno).	12032
27 aprile »	Ditta Pezzini & Meli di R. Meli, a Bergamo.	Macchina impastatrice e tagliatrice di paste alimentari (modello).	12033
3 maggio »	Budd Wheel Company, a Philadelphia, Pa. (S.U.A.).	Ruota metallica tipo artiglieria per veicoli (modello). (*Rivendicazione di priorità dal 7 novembre* 1933).	12034
3 » »	Gillet Paul Pierre Marie, a Parigi.	Apparecchio per il massaggio delle ramificazioni nasali del gran simpatico (modello).	12035
3 » »	Lo stesso.	Apparecchio per il massaggio delle ramificazioni nasali del gran simpatico (modello).	12036
3 » »	Lo stesso.	Apparecchio per il massaggio delle ramificazioni nasali del gran simpatico (modello).	12037
4 » »	Agricola Vincenzo, a Torino.	Davanti per camicia da uomo (modello).	12038
19 » »	Ansaldi Giuseppe, a Torino.	Copri-ruota simulante una ruota a raggi di filo metallico, per ruote a disco per veicoli (modello).	12039
5 marzo »	Forni Luigi, a S. Giovanni in Persiceto (Bologna).	Morsetto da muro per uso edilizio (modello).	12040
16 » »	Soc. An. Triplex Anisette S. Pietro, a Casalecchio di Reno (Bologna).	Bottiglia a forma di campana (modello).	12041
17 » »	Società Italiana Ico, a Bologna.	Siringa in vetro per iniezioni ipodermiche aventi particolarità speciali (modello).	12042

DATA del deposito della domanda		TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 marzo	1934	Mossina Flavio, a Bologna.	Imballaggio cellulare composto a piani multipli con settore orizzontale divisore (modello).	12043
3 aprile	»	Caroli Giulio, a Bologna.	Apparecchio porta-libri a sospensione (modello).	12044
10 »	»	Magazzari Domenico, a Bologna.	Barella per autolettiga (modello).	12045
10 »	»	Lo stesso.	Barella-poltrona-carrozzella (modello).	12046
14 »	»	Giordani Raffaele, a Bologna.	Triciclo per bambini (modello).	12047
18 »	»	Occa Ubaldo, a Bologna.	Cucina economica portatile (modello).	12048
12 maggio	»	Boni Emilio, a Bologna.	Spremilimone-uva tipo 900 (modello).	12049
9 aprile	»	Martinetti Walter e Wagner Giovanni, a Merano (Bolzano).	Portacipria a braccialetto (modello).	12050
28 marzo	»	Fabbriche Riunite Francesco & Emilio Gilli Soc. An., a Firenze.	Nastro incollato di pettinato di ramie con pettinato di lana tipo mohair (modello).	12051
19 aprile	»	Ranfagni Bruno, a Firenze.	Sedile stile moderno (modello).	12052
28 »	»	Ditta F. S. Silvi e Franci Emilio, a Firenze.	Bacchetta per tendine, vuota, a scorrimento interno del cordoncino su pulegge (modello).	12053
12 marzo	»	Bertelli Giovanni, a Rapallo (Genova).	Calamaio a contenuto inversabile per banchi di scuola (modello).	12054
12 »	»	Lo stesso.	Calamaio a contenuto inversabile per tavolo (modello).	12055
15 »	»	Morozzo della Rocca Raimondo, a Genova.	Apparecchio atto a facilitare la manovra dei cricchi degli autoveicoli (modello).	12056
20 »	»	Lo stesso.	Comando a distanza del rubinetto della benzina nelle automobili Fiat 508 e modelli analoghi (modelli).	12057
21 »	»	Becker Gustavo, a Napoli.	Dispositivo per la illuminazione integrale di quadri artistici trasparenti (modello).	12058
20 »	»	Ditta V.A.C.A., a Napoli.	Sputacchiera a pedale (modello).	12059
13 ottobre	»	Ugo Allason & C., a Torino.	Contatore per acqua a quadrante verticale (modello).	12060

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

p. Il direttore: P. BISES.

(2528)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a premi banditi dal Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

I. — Fondazione « Giovanni Fiorini »: premio di L. 10.000; scadenza 30 settembre 1936.

Tema: Un romanzo che abbia per ambiente l'odierna vita italiana e che per contenuto ed espressione artistica raggiunga alto valore educativo.

II. — Premio « Balbi Valier » di L. 9000, all'italiano che avrà fatto progredire nel biennio 1933-34 le scienze mediche e chirurgiche, sia con l'invenzione di qualche strumento o di qualche ritrovato che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio.

Tale premio sarà assegnato dal Reale istituto fuori concorso nel 1936.

Se qualcuno desidera richiamare l'attenzione di detto Istituto sopra qualche invenzione o qualche pubblicazione che entri nei termini fissati per questo premio, dovrà far pervenire le sue indicazioni entro il 31 dicembre 1935.

III. — Fondazione « Arrigo Forti » per incoraggiamento agli studi di botanica: premio di L. 3000; scadenza 8 gennaio 1938.

IV. — Fondazione « Elia Lattes »: premio di L. 4000; scadenza 30 giugno 1935.

Tema: « Storia della letteratura pavana » comprendendo soltanto la letteratura rustica che ha propria fisionomia, carattere ed unità, e si estenda a tutto il Veneto, escluso naturalmente il Friuli.

V. — Premio « Duca d'Aosta »: premio di L. 10.000; scadenza 31 dicembre 1935.

Tema: Per un libro sulla guerra mondiale, di carattere divulgativo, pubblicato per la prima volta entro il biennio 1934-35. Esso dovrà far rilevare la grande parte avutavi dall'Italia senza declamazioni rettoriche e con molta serenità di apprezzamenti dell'opera delle altre Nazioni.

VI. — Fondazione « Querini Stampalia »: premio di L. 7000; scadenza 31 dicembre 1935.

Tema: Il problema della turbolenza nella dinamica dei fluidi. (Monografia che alle moderne ricerche riflettenti la trattazione matematica e sperimentale del problema aggiunga un contributo atto a costituire un reale progresso nella teoria).

VII. — Fondazione « Giovanni Fiorini »: premio di L. 10.000; scadenza 31 dicembre 1935.

Tema: Celebrare in prosa o in versi, in qualsiasi forma letteraria (romanzo, storia, teatro, epica, ecc.), una delle maggiori glorie d'Italia.

VIII. — « Angelo Minich »: premio di L. 5000; scadenza 31 dicembre 1936.

Tema: Indirizzi concreti della lotta contro la tubercolosi.

IX. — « Giulietta Forti ved. Forti »: premio di L. 3000; scadenza 31 dicembre 1936.

Tema: Per incoraggiamento agli studi di zoologia.

X. — Fondazione « Ferdinando Cavalli »: premio di L. 4000; scadenza 31 dicembre 1936.

Tema: Dato il predominio dell'industria agricola in Italia, in quali limiti si debba fare assegnamento così sull'iniziativa individuale, come sull'associazione.

XI. — Fondazione « Querini Stampalia »: premio di L. 7000; scadenza 31 dicembre 1936.

Tema: L'italianità della Dalmazia dimostrata coll'esame dei suoi statuti cittadini dal secolo XII alla caduta della Repubblica.

XII. — « Umberto e Maria di Savoia »: premio di L. 10.000; scadenza 31 dicembre 1937.

Tema: La regione dolomitica ed i terreni che la costituiscono (illustrazione geologica e paleontologica).

XIII. — « Pompeo Molmenti »: premio di L. 10.000; scadenza 31 dicembre 1937.

Tema: Contributo alla storia dell'ordinamento giudiziario e del processo veneziano.

XIV. — « Vanna Arrigoni degli Oddi »: premio di L. 10.000; scadenza 31 dicembre 1937.

Tema: Il Palazzo Ducale di Venezia nella storia delle arti e specialmente della pittura.

Norme generali per tutti i concorsi salvo le indicazioni particolari fissate per alcuni di essi.

Ai concorsi potranno partecipare soltanto cittadini italiani (anche non regnicoli) i quali non siano membri effettivi e soci corrispondenti del Reale istituto.

È in facoltà dei concorrenti di non dichiarare il proprio nome, nel qual caso le memorie presentate porteranno un motto ripetuto poi sopra una busta suggellata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio. Verrà aperta soltanto la busta che reca il motto della memoria premiata. Le altre buste recanti i motti, che si riferiscono a memorie non premiate, saranno conservate chiuse nell'archivio del Reale istituto.

Sono ammessi ai concorsi anche lavori a stampa, purchè pubblicati posteriormente alla data del bando del tema posto a concorso e mandati in cinque esemplari.

Le memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

La proprietà delle memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, previo accordo con la segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime. Nella stampa del lavoro premiato l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del Reale istituto. Il danaro del premio non potrà conseguirsi se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si riserva poi il diritto di fare imprimere a proprie spese quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

Norme speciali per alcuni concorsi.

Fondazioni: « Querini Stampalia » e « Cavalli ». — Sono ammessi al concorso anche gli stranieri e le memorie possono essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese.

Fondazioni: « Umberto e Maria di Savoia », « Elia Lattes » e « Angelo Minich ». — A questi concorsi sono ammessi anche i soci corrispondenti del Reale istituto.

Fondazioni: « Arrigo Forti » e « Giulietta Forti ved. Forti ». — Ai concorsi sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di botanica e zoologia nei loro diversi rami, esclusi gli studi sulla biologia umana, purchè:

a) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo;

b) non abbiano già conseguito altri premi in denaro, salvo che appaiono rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi.

L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi delle Fondazioni non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè, volta per volta, si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalle Fondazioni in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del Reale istituto quale garanzia del giudizio.

Fondazione « Giovanni Fiorini » (norme fissate dal testatore). — Il concorso al premio è aperto ai cittadini italiani, dimoranti o non dimoranti in Italia, di sesso maschile, di religione cattolica, che non abbiano compiuto i trent'anni nel giorno fissato alla chiusura del concorso.

Il premio viene corrisposto al vincitore, per metà della somma non appena avvenuta l'aggiudicazione, per l'altra metà alla consegna in omaggio all'Istituto di 50 copie del libro stampato. La proprietà del lavoro premiato resta all'autore.

Il premio può essere divisibile fra due, ma solo in caso di parità di merito

Non si ammettono lavori già pubblicati, e i lavori presentati non porteranno il nome dell'autore ma semplicemente un motto, che sarà poi ripetuto sopra una busta suggellata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio.

I programmi illustrativi dei temi ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla cancelleria del Reale istituto veneto (palazzo Loredan), Venezia.

(2519)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.